

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2002, n. 314

Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 75, che prevede un ulteriore incremento di dotazione organica per il profilo di vigile del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante regolamento sull'espletamento dei servizi antincendi;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, contenente norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 7 marzo 2002, che definisce l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 1997 ed in data 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2001;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto del personale dipendente dalle aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2000, nonche' il Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del citato CCNL, sottoscritto il 24 maggio 2000, stipulato presso l'ARAN in data 24 aprile 2002;

Visto il Contratto collettivo integrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stipulato a livello di amministrazione centrale il 30 luglio 2002;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il presente regolamento individua gli uffici dirigenziali generali che costituiscono le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo nazionale", e ne determina le funzioni.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari."

"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione

con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

- La legge 10 agosto 2000, n. 246, reca: "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

- La legge 21 marzo 2001, n. 75, reca: "Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, reca: "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".

- La legge 23 dicembre 1980, n. 930, reca: "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

- La legge 8 dicembre 1970, n. 996, reca: "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, reca: "Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno".

Art. 2.

Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

1. Sono istituite le direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui è preposto un dirigente generale del Corpo nazionale.

2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia. Le direzioni interregionali di cui al comma 1 sono istituite per le regioni Abruzzo e Molise, Marche e Umbria, Puglia e Basilicata, Veneto e Trentino-Alto Adige, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono soppressi.

Art. 3.

Funzioni e compiti delle direzioni regionali ed interregionali

1. Le direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonché i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e di difesa civile.
2. I compiti di organizzazione, indirizzo e coordinamento in relazione alle funzioni di cui al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. Alle direzioni regionali ed interregionali sono attribuiti, oltre ai compiti già espressamente previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:
 - a) pianificazione e coordinamento degli obiettivi assegnati ai comandi provinciali, anche ai fini della ripartizione delle risorse economiche, umane e strumentali;
 - b) pianificazione e coordinamento delle attività di soccorso pubblico anche in ambito aeroportuale e portuale, prevenzione incendi, difesa civile e protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti e da espletarsi in sede periferica;
 - c) coordinamento delle componenti specialistiche del Corpo nazionale che operano in sede periferica, compresi il coordinamento operativo e la direzione dell'attività del personale del settore aereonavigante previsto nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto del personale dipendente dalle aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, anche ai fini del raccordo con l'Amministrazione centrale;
 - d) rappresentanza in sede regionale dell'amministrazione centrale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale ivi compresa la presidenza della delegazione trattante per la contrattazione integrativa periferica;
 - e) in attuazione delle direttive del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pianificazione e coordinamento della formazione da effettuarsi in ambito regionale del personale permanente e volontario e delle attività di addestramento da svolgersi in sede provinciale;
 - f) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattività ambientale, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e del Ministero delle comunicazioni in materia di ripartizione ed assegnazione delle frequenze;
 - g) coordinamento sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro da parte dei comandi provinciali;
 - h) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Nota all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti):
"Art. 104 (Controllo sulla radioattività ambientale).
- 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 54, nonché le competenze in materia delle regioni, delle province

autonome e dell'ANPA, il controllo sulla radioattività ambientale è esercitato dal Ministero dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano ed animale è esercitato dal Ministero della sanità. I Ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli effettuati. Il complesso dei controlli è articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale.

2. La gestione delle reti uniche regionali è effettuata dalle singole regioni, secondo le direttive impartite dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi e delle misure, debbono avvalersi, anche attraverso forme consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche idoneamente attrezzate. Le direttive dei Ministeri riguardano anche la standardizzazione e l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche di campionamento e misura.

3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure effettuati da istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati.

4. Per assicurare l'omogeneità dei criteri di rilevamento e delle modalità di esecuzione dei prelievi e delle misure, relativi alle reti nazionali ai fini dell'interpretazione integrata dei dati rilevati, nonché per gli effetti dell'art. 35 del Trattato istitutivo della CEEA, sono affidate all'ANPA le funzioni di coordinamento tecnico. A tal fine l'ANPA, sulla base delle direttive in materia, emanate dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente:

a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi di cui sopra, riguardanti la radioattività dell'atmosfera, delle acque, del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre matrici rilevanti, seguendo le modalità di esecuzione e promuovendo criteri di normalizzazione e di intercalibrazione;

b) promuove l'installazione di stazioni di prelievo di campioni e l'effettuazione delle relative misure di radioattività, quando ciò sia necessario per il completamento di un'organica rete di rilevamento su scala nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e risorse, anche finanziarie;

c) trasmette, in ottemperanza all'art. 36 del Trattato istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti effettuati.

5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure effettuate.

6. La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469, concorre autonomamente al sistema di reti nazionali."

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli uffici delle direzioni regionali e interregionali con la definizione dei relativi compiti.

2. In attuazione del presente decreto di riordino le dotazioni organiche del Corpo nazionale sono rideterminate secondo l'allegata

tabella A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione nelle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali, delle unita' di personale risultanti dalle dotazioni organiche rideterminate nel presente regolamento.

3. Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano annuale per il 2002, di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tengono conto delle unita' di personale utilizzate ai fini della rideterminazione della pianta organica di cui al presente regolamento.

4. L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2003

Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 264

Nota all'art. 4:

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002):

"4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonche' il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:

- a) delle iniziative da adottare per un piu' razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
- b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento puo' essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'estero risulti economicamente piu' vantaggioso nonche' delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
- c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri gia'

considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.".

Tabella A
 (prevista dall'art. 4, comma 2)
 MINISTERO DELL'INTERNO
 Corpo nazionale Vigili del fuoco
 Dotazione organica complessiva

Aeree funzionali CCNL 24.5.2000	Profili nuovo CCNL 24.5.2000	Dotazione organica DPCM agg. con potenziamento	Variazioni + / - (a costo zero)	Riquilibrificazione professionale CCNL (passaggi di profilo)	
	Dirigenti area operativa tecnica				
	Dirigente generale	5	15		
	Dirigente	157	- 18		
		2			
		2			
C3	Coordinatore antincendi	107		309	136 da C2 a C3 173 da C1 a C3
C3	Coordinatore ginnico sportivo	1			
C3	Coordinatore medico	1		3	da C2 a C3
C3	Coordinatore aeronavigante (**)		4		
C3	Elicotterista Controllore Capo (**)		4		
C3	Coordinatore tecnico antincendi capo (**)			123	da C1 a C3
C3	Coordinatore amministrativo (**)			91	9 da C2 a C3 82 da C1 a C3
C2	Direttore antincendi	213	43		
C2	Direttore ginnico-sportivo	1		1	da C1 a C2

C2	Direttore medico	1		1	da C1 a C2
C2	Direttore informatico	8			
C2	Direttore aeronavigante (**)		4		
C2	Elicotterista esperto (**)		20		
C2	Collaboratore tecnico antincendi esperto (**)			200	da C1 a C2
C2	Capo tecnico esperto (**)			5	da C1 a C2
C2	Direttore amministrativo (**)	15		272	da C1 a C2
C1	Ispettore antincendi	235	- 56		
C1	Medico	17	- 3		
C1	Ispettore ginnico sportivo	1			
C1	Collaboratore tecnico antincendi	320	76		
C1	Pilota di elicottero professionale (**)		72		
C1	Specialista di elicottero professionale (**)		51		
C1	Ispettore amministrativo	282			
C1	Capo tecnico	17			
C1	Tecnico informatico	6			
B3	Capo reparto	3.488	- 60		
B3	Assistente tecnico antincendi	264	- 108		
B3	Pilota di elicottero (**)		25		
B3	Tecnico di elicottero (**)		88		
B2	Capo squadra	8.262	- 49		
B2	Pilota di elicottero brevettato (**)		8		

B2	Specialista brevet- tato (**)		10		
B2	Assistente ammini- strativo contabile	532		800	da B1 a B2
B2	Assistente tecnico professionale	70		29	da B1 a B2
B2	Assistente informa- tico	42			
B1	Vigile del fuoco	15.994	- 144		
B1	Operatore ammini- strativo contabile	183			
B1	Operatore tecnico professionale	632			
A2	Addetto ammini- strativo (**)	1.729			
A2	Operatore tecnico	304		26	da A1 a A2
A1	Addetto alle attivi- tà di supporto	357	- 52		
		33.248	- 70		